

D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo in Gazzetta

In *Gazzetta* il [D.Lgs. n. 186/2025](#) che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l'assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali "Titolo V"

Con gli artt. 3 e 4 del [D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186](#), il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l'obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell'art. 10; in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell'art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all'art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: **«enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»**.

Di conseguenza l'accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali **in forma societaria ex Titolo V**.

**Finanza & Fisco Ai porta lo Studio
ad un livello successivo**

Il Settimanale cartaceo e/o digitale con Ai

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

-30%
con codice sconto:
FEFXMAS2025

Attiva l'offerta
XMAS 2025



IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V”

Il decreto estende l'aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L'applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, rese in favore dei soggetti indicati

nel n. 27-ter). Ne consegue che l'agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

Decorrenza

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall'art. 3 del decreto si applicano *«a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»* ex dall'art. 104, comma 2, CTS.

[Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186](#), recante: *«Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto»*. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2025